

## UN SUGGESTIVO MA SOLITARIO ‘ET CETERA’

RENZO LAMBERTINI

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

**ABSTRACT:** The essay deals with the ‘etc.’ (*et cetera*) which can be read at the end of *Int.* CTh. 2.18.1 in the Haenel edition of the *Lex Romana Visigothorum*. It is the only case in which this formula occurs in the *Interpretationes* of the *Breviarium*. In theory it could play a relevant role in the debated problem of the authorship of these *interpretationes*: whether they are the work of the Visigothic compilers or are taken from earlier texts, as that ‘etc.’ would suggest. But, even in the light of the more reliable Mommsen edition of the Theodosian Code, the author believes that, although suggestive, this formula cannot be a convincing argument.

**KEYWORDS:** Haenel edition of the *Lex Romana Visigothorum*; etc. (*et cetera*); visigothic *interpretationes*; their origin.

**FONTI:** *Int.* CTh. 2.18.1; CTh. 2.12.3; Cons. 3.13; *const. ‘Haec’*; *const. ‘Summa’*.

Se nell’edizione Haenel del Breviario Alariciano si legge in modo non cursorio l’*interpretatio* a CTh. 2.18.1, una norma costantiniana del 321 che apre il titolo *De iudiciis*<sup>1</sup>, è dato cogliere un piccolo, curioso particolare. La parte finale del corredo interpretativo posposto alla legge recita infatti così<sup>2</sup>: *sin vero ita res exigit, ut ad principis notitiam deferatur, plena discussis omnibus data relatione debet esse suggestio etc.*

Ciò che colpisce è con tutta evidenza quell’*etc.*, che non figura in nessun’altra *interpretatio* presente nel *Breviarium*.

La locuzione *et cetera*, in quella sede contratta nella formula in uso anche oggi, può in teoria riferirsi allo stesso autore del brano, il quale nel proprio discorso intende tralasciare particolari ulteriori di segno analogo, oppure a colui che riporta un testo anteriore e a un certo punto lo tronca perché ritiene superfluo riferirlo per intero. Tuttavia nel nostro caso è assai difficile che ricorra la prima eventualità: non compare infatti una lista che sarebbe inutile prolungare, né si profila un *quid* ulteriore facilmente immaginabile da cui per

1 Il tema è quello della *consultatio ante sententiam*: ARCARIA, *Referre ad principem*, 166-177.

2 HAENEL, *Lex Romana Visigothorum*, ad h.l. (56).

farla breve è il caso di prescindere<sup>3</sup>, tanto che nel contesto di cui sopra quelle tre lettere appaiono come una cesura singolare e improvvisa che non ci si aspetta.

In realtà chi ha dimestichezza con le compilazioni giuridiche tardoromane si trova di fonte a un'indicazione tutt'altro che inusuale, anche se – aggiungo – in genere non formulata con quel minuscolo acronimo bensì per esteso: *et cetera*<sup>4</sup> (frequente anche la chiusa *et reliqua*)<sup>5</sup>.

Locuzioni compilatorie come appunto *et cetera* ed *et reliqua* poste alla fine sono frequenti per esempio nella *Consultatio*, ove compaiono anche, collocate all'inizio e talora insieme, *inter cetera* o *inter reliqua*, e *ad locum*<sup>6</sup>.

*Post alia* ed *et cetera* ricorrono spesso pure nel Codice Teodosiano, mentre allorché attingono a tale *collectio* i commissari giustinianeî ne operano un'eliminazione sistematica ritenendoli un inutile di più, sulla base della direttiva di *resecare supervacua* di cui alle costituzioni *Haec* (2) e *Summa* (1) relative alla composizione del primo Codice.

Tutto ciò premesso, quanto alle *interpretationes*, quell'*etc.* nascosto nelle pieghe del *Breviarium* non solo costituisce un'eccezione, ma, sotto diverso profilo, potrebbe giocare un ruolo di evidente rilievo nella problematica relativa alla paternità delle stesse: se siano opera dei commissari alariciani oppure precedenti testi di commento utilizzati da questi ultimi.

Ovviamente si tratta di una *quaestio* che non può essere qui ripresa, basti comunque rilevare che attualmente l'opinione maggioritaria, alla quale da tempo aderisco<sup>7</sup>, è orientata in direzione della loro preesistenza, benché non *in toto*, in quanto appare innegabile che alcune *intepretationes* siano di mano compilatoria o che in esse i commissari visigoti siano intervenuti inserendovi delle aggiunte, in genere facilmente riconoscibili<sup>8</sup>. Peraltro non manca chi preferisce lasciare aperto l'interrogativo non ritenendo adeguatamente dimostrati entrambi i poli dell'alternativa<sup>9</sup>.

3 FITTING, *Ueber einige Rechtsquellen*, 241.

4 La formula contratta *etc.* compare, per esempio, in Cons. 9.16 (*ex corpore Gregoriani*). Si veda anche *infra* nt.11.

5 È quella adottata di regola dalla *Collatio*.

6 Si veda per esempio Cons. 9.13, in cui all'inizio figura *Inter cetera et ad locum* e alla fine *et reliqua*. Sull'argomento in generale non si può che rinviare, per tutti, all'ormai classico saggio di VOLTERRA, *Il problema del testo*.

7 LAMBERTINI, *La codificazione*<sup>2</sup>, 52-68; e da ultimo LAMBERTINI, *Avviamento*, 115.

8 Sulla citata *quaestio* ragionate disamine storiografiche in COMA FORT, *Codex Theodosianus*, 101-104; e MANTOVANI, *Sul Liber Gai*, 581-586.

9 MANTOVANI, *Sul Liber Gai*, 585-586. A giudizio dell'Autore, che condivido, ai commis-

Certo, quelle tre lettere non autorizzerebbero comunque conclusioni totalizzanti, tuttavia, se ci si trovasse di fronte a una presenza testuale affidabile, proverebbero comunque il ricorso diretto a scritti ermeneutici precedenti e di conseguenza potrebbero legittimare il dubbio non peregrino che in origine tale formula ricorresse anche altrove e che in successive redazioni della *Lex Romana Visigothorum*, i cui *codices* come è noto sono una folta schiera, presto o tardi sia stata espunta ma non in modo così capillare da non lasciare una pur minima traccia come quella che abbiamo segnalato.

A questo punto si è indotti a consultare *ad locum* l'edizione Mommsen del Codice Teodosiano, ove è dato subito constatare che quella sigla non figura. Tuttavia nell'apparato critico si segnala che i codici *B* e *G* recano alla fine del commento le parole *et cetera*<sup>10</sup>.

Quanto al testo dell'*interpretatio* a CTh. 2.18.1 emerge dunque un'opzione editoriale difforme; si può anche aggiungere che Gustav Haenel ha deciso di conservare la locuzione, però non l'ha riprodotta nella precisa veste in cui la presentano i due manoscritti, ma ricorrendo alla sigla contratta di tre lettere che conosciamo<sup>11</sup>.

In ogni caso, tra gli otto *codices* del *Breviarium* citati dal Mommsen che hanno restituito l'*interpretatio* in oggetto, due, appunto *B* e *G*, recano la formula *et cetera*, che allude a un taglio operato a scopo di abbreviazione da colui che riproduce un testo di altra mano<sup>12</sup>.

Nei *Prolegomena* dell'edizione si legge che i codici *B* e *G*, entrambi datati dal Mommsen al X secolo<sup>13</sup>, derivano da un unico archetipo, come risulta da

sari alariciani va comunque accreditata una competenza giuridica non inferiore a quella che rivelano le *interpretationes*. Vd. anche ALBANESE, 29.

10 MOMMSEN, *Codex Theodosianus*, ad h.l. (105 e nt. 9). Si può anche notare che i codici *B* e *G*, prima di *et cetera*, non recano *suggestio* ma *suggestio*: il dato non è del tutto privo di rilievo in rapporto a un profilo che si esplicherà tra poco nel testo. Dell'*et cetera* non c'è traccia nell'edizione KRUEGER, *Codex Theodosianus*, ad h. l. (78).

11 Ritengo che si debba prestar fede all'edizione Mommsen. A proposito di una costituzione del Teodosiano (2.12.3) restituita pure dalla *Consultatio* (3.13), si può osservare che in quest'ultima fonte compare la formula contratta *etc.*, la quale si presenta in tale veste nell'edizione HAENEL, *Lex Romana Visigothorum*, ad h.l. (48), ma che figura invece per esteso (*et cetera*) nell'edizione MOMMSEN, *Codex Theodosianus*, ad h.l. (95).

12 MOMMSEN, *Codex Theodosianus*, 105 nt. 9.

13 Per altre datazioni del codice *B* (tra X e XI secolo), e del codice *G* (tra IX e XI secolo) cfr. COMA FORT, *Codex Theodosianus*, 184; 185. Sul codice *G* si veda anche ATZERI, *Gesta senatus*, 271-272.

diverse analoghe particolarità rilevabili nell'uno e nell'altro, il che può anche spiegare la presenza di quell'*et cetera* che non ha altrove riscontri<sup>14</sup>.

Sotto un certo profilo tale circostanza produce l'effetto di ridurre le due testimonianze a una sola, infatti la duplicità si manterrebbe intatta se *B* e *G* appartenessero a filoni testuali diversi.

Poi la fonte testuale comune, sia o no quella intravista dai Maestri tedeschi del XIX secolo<sup>15</sup>, non è purtroppo tra le pergamene in nostro possesso<sup>16</sup>, e a questo punto è inevitabile che cali una cesura rispetto a ogni considerazione che non sia accentuatamente congetturale.

Lasciando solo per un momento correre libero il pensiero, viene anche fatto di ipotizzare che, per ragioni di altra natura, l'archetipo potrebbe essere (o essere stato) uno dei migliori codici del *Breviarium*<sup>17</sup>, inoltre che magari nello stesso la locuzione di cui parliamo non si trovasse così isolata – anche soltanto un'ulteriore presenza costituirebbe un indizio significativo –, e ciò potrebbe pure deporre, come accennavo poco sopra, per una originaria metodologia compilatoria, tutt'altro che infrequente nel tardoantico, la quale poi nei passaggi della tradizione testuale è venuta meno salvo quel solitario *et cetera* superstito.

Ma con tutta evidenza si tratta di un argomentare meramente astratto, al quale pongo subito fine: è ovvio che procedere per ipotesi fondate su altre ipotesi non conduce a nulla. Del resto, da diverso angolo visuale, i possibili errori addebitabili al *librarius* sono tanto frequenti quanto della più svariata natura: parole non lette correttamente, *lapsus calami*, dittografie, omissioni, correzioni arbitrarie... *et cetera*.

Così, quel *etc.* haeneliano nel testo edito dell'*interpretatio* e quell'*et cetera* mommseniano in apparato critico, pur ponendosi sul piano logico nella sfera della teoria dominante, rimangono un indizio suggestivo ma labile e soprattutto

14 MOMMSEN, *Prolegomena*, LXXII-LXXIV, in questa sede tuttavia non viene citato, per il suo modesto rilievo, anche il dato comune in parola. Si veda anche *supra* nt. 10.

15 Da parte del BLUHME, *Leges Langobardorum*, XLII, seguito con convinzione dal MOMMSEN, *Prolegomena*, LXXII, si è ipotizzata la derivazione di *G* da due manoscritti lasciati in legato al figlio Unroch da Eberardo del Friuli, il cui testamento menziona una coppia di *codices*, uno '*de lege Francorum et Ripuariorum et Langobardorum et Alamannorum*', l'altro '*de constitutionibus principum et edictis imperatorum*': COMA FORT, 186-187; 360.

16 CONRAT (COHN), *Geschichte*, 47 nt. 3, attribuisce al Bluhme l'identificazione del manoscritto di Eberardo con il codice *G*, ma si tratta di un equivoco.

17 Già tuttavia *G* è un manoscritto della *Lex Romana Wisigothorum* appartenente alla prima classe mommseniana (MOMMSEN, *Prolegomena*, CXXV-CXLI). Sulla valutazione della qualità, anche in chiave comparativa, dei manoscritti della codificazione alariciana interessanti rilievi in MANTOVANI, *Sul Liber Gai*, 586-591; 627-634.

to molto lontano rispetto al potenziale probatorio che in teoria potrebbero per loro natura rivestire.

Inducono tuttavia a condividere l'auspicio, peraltro ricorrente in dottrina, rivolto a nuove edizioni critiche di fonti giuridiche di primario rilievo affidate ancora a pubblicazioni, mirabili nel loro contesto storico ma più che secolari, soprattutto se rapportate alle attuali potenzialità tecniche.

L'ulteriore progresso degli studi sul tardoantico, che proprio in virtù dei lusinghieri risultati finora conseguiti è lecito attendersi, necessita, anche a mio credere, di questo basilare supporto<sup>18</sup>.

## Bibliografia

- ALBANESE B., *Premesse allo studio del diritto privato romano*, Palermo 1978.
- ARCARIA F., *Referre ad principem. Contributo allo studio delle 'epistulae' imperiali in età classica*, Milano 2000.
- ATZERI L., *Gesta senatus Romani de Theodosiano publicando. Il Codice Teodosiano e la sua diffusione ufficiale in Occidente*, Berlin 2008.
- BLUHME FR., *Leges Langobardorum. Praefatio*, MGH, *Legum tomus IV*, Hannoverae 1868.
- COMA FORT J.M., *Codex Theodosianus: Historia de un texto*, Madrid 2014.
- CONRAT (COHN) M., *Geschichte der Quellen und Literatur des römischen Rechts im früheren Mittelalter*, I, Leipzig 1891.
- FITTING H.H., *Ueber einige Rechtsquellen der vorjustinianischen spätern Kaiserzeit. II. Die sog. westgothische Interpretatio*, ZRG 11 (1873) 222-249.
- HAENEL G., *Lex Romana Visigothorum: ad LXXVI librorum manuscriptorum fidem, recognovit, septem eius antiquis epitomis, quae praeter duas adhuc ineditae sunt, titulum explanatione auxit, adnotatione, appendicibus, prolegomenis*, Lipsiae 1849.
- GERMINO E., *Il progetto codificatorio di Teodosio II. Per una (ri)lettura di C.Th. 1,1,5 e 6*, in *Codici società cultura. Studi di diritto romano tardoantico*, Napoli 2021, 3-34.
- GERMINO E., *'Codex Theodosianus' e 'Codex Iustinianus': un'ipotesi di lavoro*, in *Codici società cultura. Studi di diritto romano tardoantico*, Napoli 2021, 73-102.
- KRUEGER P., *Codex Theodosianus, Fasciculus I. Liber I-VI*, Berolini 1923.
- LAMBERTINI R., *La codificazione di Alarico II*, Torino 1991<sup>2</sup>.

18 In tal senso si può segnalare la reiterata sollecitazione di GERMINO, *Il progetto codificatorio*, 5-6 e nt. 11; GERMINO, *Codex Theodosianus*, 75 e nt. 9; 102. Per una puntuale valutazione dell'edizione Mommsen del Codice Teodosiano cfr. SIRKS, *Theodor Mommsen*, 121-140 (=trad.it. TAROZZI, 1-23).

LAMBERTINI R., *Avviamento allo studio testuale del diritto romano*, Torino 2015.

MANTOVANI D., *Sul Liber Gai. Trasmissione, forma, contenuti e storia degli studi*, in *Le Istituzioni di Gaio: avventure di un bestseller. Trasmissione, uso e trasformazioni del testo*, a cura di U. Babusiaux - D. Mantovani, Pavia 2020, 577-638.

MOMMSEN TH., *Theodosiani libri XVI cum constitutionibus Sirmondianis*, I.1, *Prolegomena*, Berolini 1905 (rist. 1970).

MOMMSEN TH., *Theodosiani libri XVI cum constitutionibus Sirmondianis*, I.2, *Textus cum apparatu*, Berolini 1905 (rist. 1990).

SIRKS B., *Theodor Mommsen und der Theodosianus*, in *Theodor Mommsen und die Bedeutung des römischen Rechts*, hrg. I. Fagnoli - S. Rebenich, Berlin 2013, 121-140. (Trad. it. TAROZZI S., con aggiunte dell'Autore [2017], *on line in Ravenna Capitale d'Occidente/ Materiali/ Studi Tradotti*, 1-23).

VOLTERRA E., *Il problema del testo delle costituzioni imperiali*, in *La critica del testo. Atti del II Congresso Internazionale della Società Italiana di Storia del Diritto*, a cura di B. Paradisi, II, Firenze 1971, 821-1097.